

Legge comunale sulle pubblicazioni ufficiali

Decisa dal Consiglio comunale di Roveredo il xx.yy.zzzz.

I. Generale

Art. 1. Campo di applicazione

La presente legge definisce l'organo di pubblicazione ufficiale del comune di Roveredo e disciplina la pubblicazione del diritto comunale.

II. Organo di pubblicazione ufficiale del comune

Art. 2. Albo comunale

¹ L'organo di pubblicazione ufficiale del comune è l'albo comunale.

² Il Municipio provvede alla posa di un albo comunale ufficiale. Esso può provvedere alla posa nei quartieri di un albo con funzione informativa. Il Comune tiene nel contempo l'albo comunale con funzione informativa anche nel sito internet del Comune (www.roveredo.ch). In caso di divergenze fa stato l'albo comunale ufficiale.

³ All'albo comunale vengono pubblicati in modo particolare:

- a) i decreti d'approvazione, modifica o abrogazione delle leggi comunali;
- b) le decisioni di portata generale;
- c) le decisioni del Consiglio comunale che sottostanno a referendum facoltativo;
- d) le disposizioni, le decisioni, i decreti, i verbali o le comunicazioni delle autorità comunali per cui è prevista dal diritto vigente la pubblicazione sull'organo di pubblicazione ufficiale del comune o per cui la pubblicazione viene decisa dalle stesse;

⁴ L'albo comunale è anche l'organo di pubblicazione ufficiale del Comune ai sensi della Legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC; CSC 801.100) e dell'Ordinanza cantonale sulla pianificazione del territorio (OPTC; CSC 801.110).

Art. 3. Altri organi

Resta riservata la pubblicazione su altri organi in base al diritto federale, cantonale o ad altre leggi comunali.

III. Pubblicazione delle leggi comunali

Art. 4. Raccolta sistematica

Il Municipio tiene una raccolta sistematica aggiornata del diritto comunale e la rende accessibile al pubblico.

Art. 5. Contenuto

La raccolta sistematica comprende:

- a) lo Statuto comunale;

- b) le leggi comunali;
- c) i regolamenti e le ordinanze del Consiglio comunale;
- d) i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni esecutive del Municipio;
- e) i regolamenti interni delle autorità e dell'amministrazione;
- f) le convenzioni intercomunali.

Art. 6. Forma elettronica

¹ Il Municipio assicura la pubblicazione aggiornata della raccolta sistematica del diritto comunale sul sito internet del comune.

² Il Municipio può pubblicare sul sito internet del comune anche atti normativi e decisioni di altre corporazioni di diritto pubblico (es. Regione Moesa, Comune patriziale).

Art. 7. Effetto giuridico della pubblicazione

Gli atti di cui all'art. 5 hanno effetto giuridico indipendentemente dalla loro pubblicazione ufficiale nella raccolta sistematica o sul sito internet.

Art. 8. Testo determinante

In caso di contraddizioni è vincolante la versione adottata e protocollata dall'autorità competente.

IV. Disposizioni finali

Art. 9. Esecuzione

Il Municipio emana tramite ordinanza le prescrizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 10. Referendum ed entrata in vigore.

La presente legge, approvata dal Consiglio comunale in data è sottoposta al referendum facoltativo.

Essa entrerà in vigore il 1.1.2023.